



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 marzo 2023
(OR. en)

5858/23

LIMITE

CORLX 116
CFSP/PESC 161
CSDP/PSDC 83
MAMA 19
CONUN 27
CSC 58
EUNAVFOR MED 3

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2020/472
relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
(EUNAVFOR MED IRINI)

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare
dell'Unione europea nel Mediterraneo
(EUNAVFOR MED IRINI)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43,
paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472¹, che ha istituito un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).
- (2) Il 26 marzo 2021, a seguito di una revisione strategica dell'operazione, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/542² che ha, tra l'altro, prorogato EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2023.
- (3) Nel contesto della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che è opportuno prorogare EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2025.
- (4) Lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI dovrebbe essere agevolato ulteriormente.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/472,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

² Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 57).

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati si impegna, previa trasmissione da parte di EUNAVFOR MED IRINI di un certificato di sequestro, a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili. EUNAVFOR MED IRINI fornisce a tale Stato membro un certificato di smaltimento.";

- 2) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2025 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 921 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 5 % in pagamenti.";

- 3) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2025.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio
Il presidente
